

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.54/42817/2015

OGGETTO: COMUNE DI VAUDA CANAVESE – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.  
(D.C.C. N. 23 DEL 23/10/2015) - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Vauda Canavese, con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/10/2015, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino in data 09/11/2015 (pervenuto in data 10/11/2015) ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(pratica n. VP- 30/2015);

**preso atto** inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 23 del 23/10/2015 di adozione della Variante;

**rilevato** che, il progetto preliminare della Variante parziale, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone la seguente modifica al P.R.G.C. vigente: al punto 3, della Tab. 10 delle NTA del Piano viene sostituita la frase "Saranno altresì ammesse attività di tipo agrituristico di cui alla lett. C) dell'art. 2 della L.R. n. 35/84" con "Saranno altresì ammesse attività di tipo agrituristico di cui alla L.R. 2/2015 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"";

**preso atto** che il Comune di Vauda Canavese è adeguato al PAI;

**preso atto** che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ha emesso in data 09/10/2015 il Verbale n. 02 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 533–39359/2015 del 15/12/2015

## D E T E R M I N A

- di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vauda Canavese con deliberazione C.C. n. 23 del 23/10/2015, le seguenti osservazioni:
  - a titolo di apporto collaborativo si rammenta che, come disposto dalla D.G.R. 09/06/2008 n. 12-88931, l'Organo Tecnico Comunale prima di esprimersi sulla assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di una Variante parziale, deve consultare i Soggetti con Competenza Ambientale (Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali Città Metropolitana di Torino – A.R.P.A. - A.S.L.), convocando una Conferenza dei Servizi o trasmettendo gli Atti con richiesta di esprimere il parere di competenza nei tempi, che non possono essere inferiore a 30 giorni;
  - richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: *“la deliberazione di adozione della Variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.”*, si suggerisce, nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo, di riportare integralmente le condizioni di parzialità della Variante, segnalare i parametri (del sopraccitato comma 5) e la capacità insediativa anche se non hanno subito modifiche con la Variante in questione;
  - si richiede, infine, di richiamare nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante in esame, la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal secondo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;

3. **di trasmettere** al Comune di Vauda Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 18/12/2015

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e  
Protezione Civile  
(Ing. Giannicola Marengo)  
F.to in originale